

REGOLAMENTO INTERNO

Consorzio provinciale di Venezia per la difesa delle colture Agrarie dalle avversità

(approvato dall'Assemblea dei Soci del 9/3/2007)

Titolo I ASSEMBLEE PARZIALI

ART. 1

Il Consiglio di Amministrazione delibera la convocazione delle Assemblee parziali che debbono precedere l'Assemblea generale, determinandone le date e le località. Il numero delle Assemblee parziali non può essere inferiore a 5 (cinque) e ripartito equamente per aree territoriali determinate dal Consiglio di amministrazione.

ART. 2

La convocazione è fatta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente oppure in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano, mediante avviso contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno, da affiggersi nei locali sede del Consorzio, mediante lettera semplice inviata a mezzo posta ai singoli produttori almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza e, ove il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, con pubblicazione sui giornali sindacali e locali.

ART. 3

Alle Assemblee parziali partecipano, in persona o per delega, i Soci iscritti da almeno tre mesi, dalla data fissata per la prima Assemblea parziale.

E' rimesso al Presidente dell'Assemblea, o suo incaricato, l'accertamento dell'identità personale del votante e della autenticità della delega.

ART. 4

Nessun Socio può rappresentare più di due deleghe.

ART. 5

Le Assemblee parziali eleggono un delegato fino a venti voti dei Soci intervenuti di persona o per delega ad altro associato. Verrà data comunicazione della nomina ai singoli eletti.

ART. 6

Se il numero dei voti non è un esatto multiplo di venti ed il resto supera i dieci, viene eletto un delegato anche per questo resto.

ART. 7

L'Assemblea Generale dei Soci è composta dai delegati eletti nelle Assemblee parziali.

ART. 8

Resta esclusa la delega tra i delegati delle Assemblee parziali. Ciascun delegato ha diritto ad un solo voto.

ART. 9

I Delegati devono essere Soci.

Non sono comunque delegabili ai sensi dell'art. 2372 del C.C. gli Amministratori, i Sindaci e i Dipendenti del Consorzio.

ART. 10

Le Assemblee parziali sono presiedute dal Presidente del Consorzio o dal Vice Presidente o da un suo delegato.

ART. 11

Le Assemblee parziali sono valide in prima convocazione con la presenza, in persona o per delega, di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che può essere fissata nello stesso luogo, ma in giorno diverso da quello della prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci o dei loro rappresentanti presenti aventi diritto al voto.

ART. 12

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento ed in quanto compatibili, si applicano le disposizioni previste dallo Statuto.

Titolo II ELEZIONI

ART. 13

L'Assemblea ordinaria elegge:

- a) Per il Consiglio di Amministrazione: n°9(nove) Consiglieri scelti tra i Soci sulla base di liste sottoscritte da un numero che rappresenti almeno il tre per cento dei Soci aderenti al Consorzio;
- b) Per il Collegio Sindacale: n°3 (tre) o 5(cinque) membri effettivi di cui uno designato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e uno designato dalla Regione Veneto, e n°1(uno) o 2(due) supplenti anche fra i non Soci.

ART. 14

Il voto è libero e segreto e viene attribuito a liste di candidati.

ART. 15

Ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di attribuire preferenze per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.

ART. 16

Il voto può essere esercitato per delega. Nessun Socio può essere portatore di più di due deleghe. Le deleghe, redatte su apposito modulo fornito dal Consorzio, devono essere autenticate dal Presidente del Consorzio, o suo incaricato, entro e non oltre le ore dodici del giorno antecedente l'Assemblea.

ART. 17

Hanno diritto al voto tutti i Soci che risultano iscritti da almeno tre mesi.

ART. 18

Sono eleggibili a Consiglieri tutti i Soci iscritti nell'elenco degli stessi. Non sono eleggibili: gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli del Consorzio o che appartengano ad altri organismi simili, salvo il diritto di opzione. Non possono essere contemporaneamente consiglieri gli ascendenti e discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi.

ART. 19

L'assegnazione dei seggi è effettuata come segue: sono attribuiti (art. 14 dello Statuto) alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, sei seggi del Consiglio di Amministrazione, i rimanenti tre seggi sono attribuiti alla lista che segue per numero di voti riportati; qualora sia stata presentata una terza lista e questa abbia riportato almeno il dieci per cento dei voti, due seggi sono attribuiti alla seconda lista e un seggio alla terza.

ART. 20

In caso di parità di voti di preferenza vengono eletti i candidati in base alla maggiore età (dal più anziano di età).

ART. 21

La convocazione dell'Assemblea ordinaria per le elezioni viene fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni, con le modalità previste dall'articolo 10 dello Statuto sociale.

ART. 22

I Soci aventi diritto al voto possono presentare liste di candidati scelti fra gli iscritti.

Art. 23

I candidati dovranno presentare dichiarazione scritta di accettazione della loro inclusione nella lista elettorale. Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste devono essere convalidate dal Presidente del Consorzio o da suoi Delegati.

I candidati devono essere elencati nelle liste con numeri progressivi indicando Cognome, Nome, Data, Luogo di nascita e i nominativi devono essere suddivisi per categorie di appartenenza nella misura di tre candidati per ogni categoria. I candidati ed i sottoscrittori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste

contengano uguali nominativi di candidati o di presentatori avrà efficacia il nominativo che figura nelle liste pervenute anteriormente. Le determinazioni, debitamente motivate, relative alla accettazione nonché alla eliminazione dei nominativi ricorrenti in più di una lista, saranno comunicate, anteriormente alla data di svolgimento delle votazioni, al primo tra i firmatari presentatori delle relative liste.

ART. 24

Le liste devono essere consegnate, in doppio esemplare, entro e non oltre le ore diciotto del quinto giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea ad un funzionario del Consorzio, all'uopo designato dal Presidente, che ne accuserà ricevuta restituendo un esemplare da lui firmato con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione. Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore ai Consiglieri eleggibili.

ART. 25

Ultimate le operazioni riguardanti la presentazione e la accettazione delle liste, il Consorzio assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.

ART. 26

Il seggio elettorale è composto da un Presidente, da due scrutatori nominati dall'Assemblea dei Soci ed un segretario che potrà essere anche un non socio. I presentatori ed i candidati delle liste da votare sono esclusi dalle funzioni di componenti del seggio elettorale.

ART. 27

L'Assemblea stabilisce di volta in volta l'ora di inizio e di chiusura del seggio.

ART. 28

Una scheda valida rappresenta un voto di lista. L'elettore può manifestare la preferenza per non più di sei Candidati per il Consiglio di Amministrazione e, vista la possibilità dell'Assemblea dei Soci di determinare il numero dei componenti del Collegio sindacale, per non più di uno o tre Sindaci effettivi e uno o due supplenti.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.

Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno di croce nell'apposita casella accanto al nome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. Le preferenze per candidati compresi in altre liste sono inefficaci. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati preferiti.

Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia indicato una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

ART. 29

Dopo che gli elettori abbiano votato, il Presidente dichiara chiusa la votazione.

ART. 30

Il seggio, in seduta pubblica, procede alle operazioni di scrutinio. Le schede non utilizzate, previo riscontro, saranno raccolte in una busta o chiuse in un pacco che sarà sigillato e firmato, nei lembi di chiusura, da tutti i membri del seggio. Sulla base delle annotazioni riportate nell'elenco degli aventi diritto al voto, il Presidente procederà all'accertamento del numero dei votanti.

Il Presidente, dopo aver accertato e fatto accertare che i sigilli sono intatti, apre l'urna e riscontra che il numero delle schede votate corrisponde a quelle dei votanti.

Il Presidente ripone, quindi, le schede nell'urna e procede allo spoglio dei voti, estraendole una alla volta leggendone ad alta voce il risultato. Contemporaneamente gli scrutatori, insieme con il segretario, prenderanno nota nei prospetti forniti dal Consorzio del numero di voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

ART. 31

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumerne la volontà effettiva dell'elettore.

ART. 32

Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni tali da fare ritenere in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, o che contengano fogli già predisposti. Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dal Consorzio.

ART. 33

Delle operazioni di scrutinio sarà redatto verbale a cura del segretario, in doppio esemplare, secondo lo schema predisposto dal Consorzio, che sarà firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati e delle decisioni del seggio.

ART. 34

Il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale che trasmetterà al Presidente del Consorzio uscente. Questi curerà la prima convocazione dei nuovi eletti.

ART. 35

Il seggio elettorale decide a maggioranza di voti sopra ogni contestazione che dovesse sorgere in merito alla votazione ed alle relative operazioni. Il segretario ha voto consultivo.

ART. 36

Nel caso di decadenza di un Consigliere eletto subentra il Consigliere della stessa lista che abbia riportato il maggior numero di preferenze.

ART. 37

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia di elezioni politiche e amministrative degli enti locali territoriali.

Titolo III**ADEMPIMENTI DEL PRESIDENTE****ART. 38**

Il Presidente del Consorzio adempie alle seguenti funzioni:

- Presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione;
- Rappresenta legalmente il Consorzio e ha la firma sociale;
- Ha la facoltà di transigere e di conciliare;
- Ha la facoltà di rilasciare quietanze liberatorie;
- Provvede a quanto altro occorra per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Gli adempimenti del Presidente sono adottati previa delibera del Consiglio di Amministrazione. In caso di provvedimenti urgenti adottati con ordinanza presidenziale, gli stessi dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

ADEMPIMENTI DEL SEGRETARIO**ART.39**

Oltre a quanto già previsto dall'art.20 dello Statuto sociale il Segretario svolge le seguenti funzioni:

- Provvede a compilare e a porre in riscossione i ruoli dei contributi annuali dovuti ai Soci;
- Sovrintende alla gestione del personale dipendente, provvedendo al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi a loro carico e a carico del Consorzio nonché l'applicazione delle ritenute erariali di legge;
- Alle sedute del Consiglio di Amministrazione ai fini della redazione dei processi verbali il Presidente nella veste di Segretario può avvalersi della collaborazione di un impiegato del Consorzio;
- Cura la registrazione dei contratti sottoscritti dal Presidente nel registro di repertorio;
- Sovrintende alla gestione della sicurezza in applicazione della legge 626/94;
- Cura l'amministrazione e la gestione della contabilità ordinaria con il sistema economico-patrimoniale della partita doppia provvedendo alla sottoscrizione degli ordini di incasso e dei mandati di pagamento; all'aggiornamento dei registri inventari e dei beni ammortizzabili; alla tenuta dei registri dei compensi a terzi; alla tenuta del libro giornale, al registro della prima nota ed ai partitari delle entrate e delle spese -conti individuali-;
- Provvede all'ordinazione delle spese di ordinaria amministrazione fino alla concorrenza di €. 2.500,00. In ogni caso per le spese superiori a €. 2.000,00 dovranno essere acquisiti almeno 3 preventivi;

- Cura i rapporti con il tesoriere in ordine alla gestione dei fondi di cassa del Consorzio, vigilando sul rispetto della convenzione di Tesoreria con l'Istituto di credito;
- Predispone gli atti di competenza del Presidente per l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- Vigila sulla gestione del fondo delle minute spese concesse in anticipazione al Consegretario economo con delibere del Consiglio di Amministrazione;
- Vigila sui movimenti patrimoniali e dei beni di facile consumo da affidarsi al consegnatario economo con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- Predispone gli atti per la formulazione del bilancio d'esercizio (conti consuntivi) per il Consiglio di Amministrazione da sottoporre per l'approvazione definitiva all'Assemblea Ordinaria;
- Predispone gli atti per le attività negoziali da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione e alla firma del Presidente;
- Provvede all'impegno e alla liquidazione delle spese deliberate dal Consiglio di Amministrazione, alla stipulazione dei contratti, convenzioni e all'interscambio della corrispondenza secondo l'uso del commercio. Per le attività contrattuali riguardanti, acquisti, appalti o forniture il cui valore complessivo supera il limite di €. 2.000,00 procede alla scelta del contraente previa comparazione di almeno 3 offerte di ditte appositamente interpellate;
- Procede alla stipula dei contratti per prestazioni di opere con esperti per particolari attività deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- Cura il registro delle assenze del personale, il registro di magazzino e dei beni di facile consumo, del fondo di anticipazione delle minute spese, il registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea e del Collegio Sindacale;
- Cura l'adempimento degli obblighi fiscali di legge.

Il Consiglio di amministrazione può modificare, revocare o annullare uno o più incarichi demandati al Segretario del Consorzio.

Titolo IV DIRITTO DI OPZIONE

ART.40

Oltre a quanto previsto dall'art.5 dello Statuto sociale e visto quanto stabilito dalla Regione Veneto relativamente all'esercizio del diritto di opzione da parte dell'Associato al Consorzio verso un altro Organismo, il Socio per esercitare tale diritto dovrà dare preventiva comunicazione di recesso (mediante raccomandata a.r.) al Consorzio e contestualmente esercitare il diritto di opzione.

Il recesso dovrà essere comunicato al Consorzio entro e non oltre il 30 settembre dell'anno in corso con effetto dall'anno successivo.

Il Socio rimane vincolato al Consorzio fino alla chiusura dell'esercizio sociale (31 dicembre). Il Consorzio non può opporsi alla volontà del Socio di recedere.

ART. 41

Il diritto d'opzione esercitato dal Socio ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo e quindi per la nuova campagna assicurativa. Dovrà essere esercitato mediante apposito schema di comunicazione da richiedere al Consorzio, la compilazione e la sottoscrizione del predetto schema saranno a cura del Socio.

ART.42

In assenza di comunicazione di recesso al precedente organismo di appartenenza il Socio non può esercitare il diritto di opzione verso un nuovo organismo.

ART.43

L'Associato che esercitasse il diritto di opzione ma non avesse pagato tutte le pendenze a suo carico nei confronti del Consorzio rimarrà debitore qualora non provvedesse potrà essere perseguibile tramite tutti i mezzi messi a disposizione dalla vigente normativa in materia di riscossione dei crediti.

Titolo V NORMA TRANSITORIA

ART.44

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione. Ai fini della regolarizzazione delle posizioni pregresse la comunicazione di opzione deve essere inoltrata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.